



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Circolare sull'attuazione dell'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Riconoscimento del credito d'imposta per le spese per l'acquisto della carta sostenute dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc e dalle imprese editrici di libri.

L'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per l'anno 2011) e successive modificazioni ed integrazioni ha, tra l'altro, destinato 30 milioni di euro al finanziamento degli "Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

Attraverso il richiamo alle predette disposizioni della legge n. 350 del 2003 è stato quindi rifinanziato, per l'anno 2011, il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Roc e delle imprese editrici di libri, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, secondo il medesimo meccanismo a suo tempo disciplinato dalla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e prorogato per l'anno successivo dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Trattandosi, quindi, del rifinanziamento di un istituto che ha già avuto attuazione negli anni 2005 e 2006 (per le spese per l'acquisto della carta sostenute dalle imprese editoriali rispettivamente negli anni 2004 e 2005) si ritiene di richiamare le disposizioni di attuazione emanate, rispettivamente, con il D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318, (pubblicato in G.U. n. 6 del 10 gennaio 2005), e con le circolari 21 gennaio 2005, n. 1 (pubblicata in G.U. n. 20 del 26 gennaio 2005) e 8 febbraio 2005, n. 2 (pubblicata in G.U. n. 34 dell'11 febbraio 2005) per l'anno 2005; e con la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 2 -

circolare 7 novembre 2005, n. 3 (pubblicata in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2005) per l'anno 2006, con le integrazioni e precisazioni che seguono, indispensabili per attualizzarne le prescrizioni e conformarle a talune specifiche disposizioni intervenute in materia di crediti d'imposta.

1. Anno di riferimento per l'acquisto della carta.

A seguito dei chiarimenti chiesti dalla Commissione Europea e delle intese intervenute con il Dipartimento delle Finanze e con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è convenuto che il credito di imposta sia riferito alla spesa per l'acquisto della carta sostenuta dalle imprese editoriali nel corso dell'anno 2011.

2. Termine per la presentazione delle domande.

Le domande di accesso al credito d'imposta devono pervenire, a pena di inammissibilità, con le modalità fissate con il citato D.P.C.M. n. 318 del 2004, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare.

3. Documentazione da allegare alla domanda.

Si rinvia a quanto prescritto dall'articolo 1 del D.P.C.M. n. 318 del 2004, con l'avvertenza che la spesa deve essere stata sostenuta nell'anno 2011, per l'acquisto di carta utilizzata nel medesimo anno per le tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dall'art. 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e con l'esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

4. Certificazione del bilancio e dei costi.

Si rinvia a quanto specificato all'articolo 3 della circolare 7 novembre 2005, n. 3, con la precisazione che la documentazione certificata deve riguardare il bilancio ed i costi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 3 -

sostenuti per l'acquisto della carta nell'anno 2011, con evidenziato il costo della carta calcolato al netto del costo della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

5. Modalità di fruizione del credito d'imposta.

Sulle modalità di fruizione del credito d'imposta, disciplinate dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. n. 318 del 2004, incide la normativa recata dall'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha stabilito un tetto annuale globale pari ad Euro 250.000 per la compensazione dei crediti d'imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi. L'ammontare eccedente il predetto importo globale è riportato in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive, ed è comunque compensabile nell'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Pertanto, la fruizione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi della normativa indicata in oggetto sarà necessariamente sottoposta ai vincoli stabiliti dalla disposizione qui riassunta.

Si rammenta altresì che, in forza di quanto disposto dall'articolo 6, comma 11, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007) i soggetti i quali intendano avvalersi di agevolazioni configurabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE devono dichiarare (presentando specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) che essi non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato precedenti aiuti poi ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

6. Efficacia delle disposizioni di attuazione.

Il rifinanziamento dell'istituto ha reso necessaria la comunicazione della misura alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, per le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 4 -

prescritte valutazioni sulla compatibilità dell'aiuto con il quadro normativo comunitario, richiamata dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220. La Commissione, con decisione n. C (2011) 6474 del 5 ottobre 2011, ha ritenuto la misura compatibile con l'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, autorizzandone l'applicazione per un anno.

Si ritiene utile fornire in allegato lo schema della domanda di ammissione per l'anno 2011 (Allegato A) e quello della relativa dichiarazione sostitutiva (Allegato B).

Roma, 29 DIC. 2011

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Cons. Elisa GRANDE)

DOMANDA DA INVIARSI IN **BOLLO** ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO E NON OLTRE 30 gg DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CIRCOLARE DI CUI IL PRESENTE MODELLO E' PARTE INTEGRANTE.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Ufficio per il Sostegno all'Editoria
Via Po, n. 14 - 00198 Roma

Il/La sottoscritto/a ... nato/a a ... il ... , in qualità di legale rappresentante dell'impresa ... con sede in ... , via ... n. ... cap ... , C.F. / P. IVA ... , iscritta al n. ... del Registro degli operatori di comunicazione¹

CHIEDE

di usufruire del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l'importo di Euro

A tal fine dichiara di impegnarsi a presentare, entro trenta giorni dall'approvazione, il bilancio dell'anno 2011 certificato da una società di revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob, dal quale risulti in modo evidenziato la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai sensi della normativa citata², calcolata al netto della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

ovvero, per le imprese editrici che non siano società quotate in Borsa:

A tal fine dichiara di impegnarsi a presentare la certificazione dei soli costi sostenuti nell'anno 2011 per l'acquisto della carta detraibile ai sensi della normativa citata, calcolata al netto della spesa sostenuta per l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, resa da una società di revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob.

Allega, altresì, la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Data)

Firma del legale rappresentante

¹ Indicazione richiesta esclusivamente per le imprese editrici di quotidiani e periodici; non richiesta per le imprese editrici soltanto di libri.

Le imprese editrici di quotidiani e periodici che hanno presentato domanda di iscrizione al ROC, che non sia stata ancora accolta, possono limitarsi a comunicare la data di presentazione della domanda.

² Le imprese il cui esercizio non coincide con l'anno solare possono richiedere la concessione del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto della carta nel corso del 2011 presentando il bilancio certificato relativo all'esercizio 2010/2011 (con l'indicazione della carta acquistata e consumata nel 2011) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la spesa sostenuta a tal fine nel periodo dell'anno non coperto dal bilancio, riservandosi di presentare alla chiusura dell'esercizio 2011/2012 il relativo bilancio certificato che comprovi quanto attestato con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)¹

Il/La sottoscritto/a ... nato/a ... a ... il ... , residente a ... , in via ... n. ... , in qualità di legale rappresentante dell'impresa ... con sede in ... via ... n. ... cap ... , consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, prevista dall'articolo 75 dello stesso D.P.R.,

DICHIARA

- a) che le spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2011, risultanti dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda, ammontano complessivamente a Euro ... ;
- b) che le spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2011, per le quali si richiede l'agevolazione, sono relative alla carta utilizzata per la stampa di prodotti editoriali non espressamente esclusi dall'art. 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono calcolate detraendo il costo sostenuto per l'acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie;
- c) che l'importo complessivo della spesa agevolabile, sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate e dei libri editi, è pari a Euro ... ;
- d) che l'impresa, in quanto editrice soltanto di libri, non è soggetta all'iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione²;
- e) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
- f) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.

(Data)

Firma del legale rappresentante

¹ Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

² Solo per le imprese editrici di libri.